

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2709

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(MOGHERINI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUPI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul traffico illecito via mare, aperto alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988

Presentato il 7 novembre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge riguarda l'Accordo sul traffico illecito via mare, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e

di sostanze psicotrope, aperto alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995.

L'iniziativa per la ratifica dell'Accordo arriva a molta distanza, circa quattordici anni, dalla data di entrata in vigore del-

l'atto internazionale, avvenuta nel maggio del 2000, sebbene il Governo, già all'indomani della sua adesione all'Accordo (XII legislatura — anno 1995), avesse messo a punto un apposito schema di disegno di legge di ratifica; anche nelle successive legislature un atto normativo di tale genere non è mai approdato nelle sedi parlamentari, nonostante diversi tentativi di riattivazione della procedura avvenuti nel corso degli anni 2001, 2005 e 2009.

Questa iniziativa normativa acquista, oggi, ancora più rilievo e spessore alla luce dell'avvio del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. Infatti, con riferimento alla ratifica dell'Accordo, è stata valutata l'opportunità di intraprendere, nei fori di settore, una specifica azione volta all'approvazione di un documento che richiami gli Stati membri dell'Unione europea alla necessità di una tempestiva adozione delle norme attuative dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Il conseguimento di tale risultato assumerebbe sicuro rilievo tecnico, giuridico e operativo per il nostro Paese e, naturalmente, per gli altri *partner* europei in quanto potenzierebbe e affinerrebbe uno dei più efficaci strumenti normativi che la comunità internazionale ha offerto quale presidio per il contrasto del narcotraffico perpetrato per via marittima.

L'adozione della disciplina attuativa per l'esercizio in alto mare dei poteri coercitivi di una Parte nei confronti di una nave battente bandiera di un altro Stato aderente sospettata di trasportare sostanze stupefacenti o psicotrope consentirebbe di pervenire, nell'ambito dell'Unione europea, a una sostanziale armonizzazione delle procedure operative, nonché, in sede nazionale, a un consolidamento dell'istruttoria amministrativa finalizzata al rilascio o alla richiesta delle autorizzazioni per l'«abbordaggio».

Le procedure regolamentari previste dall'Accordo, sotto il profilo prettamente operativo, hanno certamente il pregio di rafforzare l'attività di polizia sul fronte del contrasto del narcotraffico in mare e, con essa, la capacità di interdizione verso il

trasporto dei carichi di droga che attengono il territorio nazionale e quello dell'Unione europea, a protezione delle nostre frontiere marittime. Peraltro, il più efficace intercettamento nelle acque internazionali dei vettori impiegati per il trasporto dello stupefacente, in partite di grandi proporzioni, agendo in una fase antecedente alla parcellizzazione dei carichi che riforniscono capillarmente le piazze di spaccio, consentirà anche una difesa «avanzata» degli ambiti territoriali flagellati dal fenomeno del consumo della droga, consentendo l'utilizzazione più efficace delle risorse impiegate nell'attività di repressione dei reati connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

Solo nell'ultimo biennio, per fare un esempio, all'esito di sei interventi repressivi effettuati in alto mare, è stato possibile procedere al sequestro di oltre 42 tonnellate di droga (*cannabis*) e all'arresto di settanta responsabili degli illeciti traffici.

La prima elaborazione dell'articolato, ora appositamente aggiornato, si deve alla qualificata opera di una Commissione istituita con decreto del Ministro della giustizia 30 luglio 1999, in epoca successiva alla sottoscrizione dell'Accordo da parte dell'Italia (avvenuta il 31 gennaio 1995, all'atto della sua apertura alla firma).

L'articolato contiene, oltre alle usuali disposizioni dirette all'autorizzazione, alla ratifica e all'esecuzione di questo strumento internazionale, le norme interne volte a consentirne l'applicazione in Italia.

Sotto quest'ultimo profilo è sembrato opportuno, tenuto conto del carattere settoriale dell'intervento, non procedere a modifiche dei codici e limitarsi ad agire nell'ambito dello stesso disegno di legge di ratifica. Si è inoltre tenuto conto dell'indicazione tendente a limitare il più possibile l'intervento legislativo in sede di adattamento ordinario lasciando quindi liberamente operare, senza l'impaccio di duplicazioni, la normativa internazionale autoapplicativa (*self executing*).

In sintesi, come già accennato, l'Accordo del 1995 conferisce agli Stati parti — nel quadro della repressione del traffico di stupefacenti — la facoltà di intervenire

in alto mare su navi battenti la bandiera di Paesi che siano a loro volta parti dell'Accordo, previa l'autorizzazione di questi ultimi, e di esercitare sulle navi e sugli equipaggi i poteri necessari ai fini delle indagini. Effettuato l'intervento, lo Stato della bandiera ha il potere di esercitare con priorità la sua giurisdizione; in mancanza, la giurisdizione appartiene allo Stato interveniente. Sotto quest'ultimo profilo può considerarsi come, in tale ultimo caso, si realizzi una forma di rinuncia alla giurisdizione a favore di quella dello Stato interveniente.

Il profilo da ultimo considerato impone di considerare se il recepimento dell'Accordo, consentendo di rinunciare alla giurisdizione dello Stato, contrasti con principi essenziali cui il nostro ordinamento si ispira. Tali principi rinviano, in particolare, agli articoli 25 e 112 della Costituzione, in cui è previsto che nessuno possa essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge e che il pubblico ministero eserciti obbligatoriamente l'azione penale. Quanto al primo aspetto, possono ripetersi gli argomenti impiegati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 1973, con la quale venne dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui dà esecuzione all'articolo VII, paragrafo 3, lettera *c*), della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, concernente lo statuto delle Forze armate della NATO. Nell'occasione il giudice delle leggi, richiamando la sua precedente giurisprudenza (sentenza n. 139 del 1971), ribadì che « la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza "sulla base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo" ». In altri termini, non si ha violazione dell'articolo 25, primo comma, della Costituzione quando lo spostamento di giurisdizione si attui nel rispetto di criteri preconstituiti per legge.

Taluni, poi, argomentando dal rilievo testuale rappresentato dal fatto che l'articolo 25 della Costituzione connette il principio del giudice naturale alla predeterminazione dei criteri utili a definire la sola competenza ma non la giurisdizione, negano che il trasferimento dei procedimenti penali interferisca con la citata disposizione costituzionale.

Deve essere, poi, superato anche il dubbio che il recepimento degli strumenti di cooperazione internazionale, della cui ratifica si discute, violi l'articolo 112 della Costituzione sul punto del citato principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Tale principio, infatti, per un verso, non esclude che il legislatore preveda e disciplini le ipotesi in cui l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale intervenga all'esito di applicazione di canoni fissati dall'ordinamento con carattere di generalità e di astrattezza; dall'altro verso, non sembra impropria la considerazione di un obbligo di esercizio dell'azione penale da ritenersi adempiuto anche attivando la giurisdizione di un altro Stato parte.

L'Accordo della cui ratifica si discute prevede che possano essere formulate dagli Stati parti richieste di assistenza riguardanti interventi su navi proprie dello Stato richiedente e su navi senza nazionalità.

L'Accordo richiede anche agli Stati parti di designare un'autorità responsabile dell'invio delle richieste di intervento e delle risposte alle richieste provenienti dalle altre Parti, nonché un'autorità centrale responsabile della comunicazione relativa all'esercizio della giurisdizione preferenziale.

Ciò premesso, sono stati considerati punti focali dell'esercizio: *a*) l'individuazione delle autorità da ultimo menzionate; *b*) lo spazio decisionale da attribuire a tali autorità; *c*) la disciplina del valore processuale degli atti assunti dall'autorità straniera nel caso di esercizio della giurisdizione italiana; *d*) il regime dell'attività svolta da autorità italiane su navi straniere; *e*) la competenza a decidere sull'esercizio della giurisdizione preferen-

ziale; f) l'integrazione delle norme del codice penale in materia di ambito della giurisdizione penale italiana; g) la previsione di termini per la convalida degli atti di arresto o di fermo, nonché per l'interrogatorio di garanzia, a tutela dei principi sanciti dall'articolo 13 della Costituzione e dagli articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale. Converrà soffermarsi brevemente sulle varie questioni.

Sui primi due punti è apparso opportuno, innanzitutto, indicare quale autorità responsabile di tutte le comunicazioni implicate dall'Accordo, e quindi quale unica interfaccia delle corrispondenti autorità che sono state o saranno designate dai *partner*, la Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) del Ministero dell'interno (articolo 3). È sembrato quindi appropriato assegnare alla DCSA non solo le responsabilità relative all'invio delle richieste di intervento e delle risposte alle richieste provenienti dalle altre Parti, ma anche le competenze decisionali inerenti alle operazioni in mare (articoli 4 e 5 dell'Accordo), in quanto si tratta pur sempre, in senso lato, di competenze di polizia. Questa è la soluzione adottata con l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, che provvede a inserire due commi (3-*bis* e 3-*ter*) nell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È stata considerata la circostanza che, pressoché inevitabilmente, la DCSA dovrà consultarsi e, se del caso, raggiungere intese con altre autorità nell'esercizio delle sue competenze; tuttavia si è stimato opportuno non riferirsi nell'articolo a queste attività preparatorie per non creare rigidità procedurali e lasciare a tale Direzione un'adeguata libertà di azione, anche in considerazione della necessità che le relative determinazioni debbano essere assunte in tempi molto ristretti.

Quanto alla disciplina del valore processuale degli atti [lettere c) e d)], si è considerato opportuno, per gli atti assunti

dall'autorità straniera su nave italiana, di superare il rigido schema della rogatoria, consentendo la loro diretta utilizzazione mediante una soluzione normativa analoga a quella individuata dal disegno di legge di ratifica dell'Accordo bilaterale italo-svizzero, siglato a Roma il 1° settembre 1998. A questo si è provveduto con i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del disegno di legge di ratifica.

Per converso, si è ritenuto che l'attività svolta dalle autorità italiane su navi straniere è pacificamente da considerare come effettuata nel territorio dello Stato. Su questo punto, quindi, non si è stimato necessario un intervento normativo.

Quanto alla decisione sull'esercizio della giurisdizione preferenziale [lettera e) — articolo 14 dell'Accordo] si è ritenuto che tale competenza vada riservata al Ministro della giustizia (articolo 6, comma 1, del disegno di legge di ratifica), per ragioni di coerenza istituzionale e di praticità (si tratta di una competenza che deve essere esercitata entro un ristretto termine — quattordici giorni — decorso il quale essa si intende rinunciata) mentre l'autorità giudiziaria, che sarà stata evidentemente informata dalla polizia giudiziaria, potrà fornire al Ministro « elementi utili » ai fini delle sue determinazioni (articolo 6, comma 3, del disegno di legge di ratifica).

L'articolo 3, paragrafo 2, dell'Accordo impone agli Stati parti — seppure limitatamente alle esigenze dello stesso Accordo — di prendere le misure appropriate per stabilire la loro giurisdizione sui reati pertinenti, allorché siano commessi a bordo di navi straniere appartenenti ad altri Stati parti, per l'eventualità che gli Stati di bandiera declinino la loro giurisdizione. A questo proposito, stante la già ampia sfera di giurisdizione prevista dagli articoli da 7 a 10 del codice penale e specialmente dagli articoli 9 e 10, è sembrato sufficiente, per consentire il funzionamento dell'Accordo, di prevedere — quanto all'esercizio della giurisdizione italiana sui reati pertinenti e limitatamente al caso di mancato esercizio della giurisdizione preferenziale da parte dello Stato

straniero di bandiera — l'eliminazione della condizione della presenza del colpevole nel territorio dello Stato (articolo 6, comma 2, del disegno di legge di ratifica).

A tutela dei princìpi di cui all'articolo 13 della Costituzione, si è previsto [lettera g)] che nei casi di arresto in flagranza o di fermo, qualora non sia possibile porre tempestivamente l'interessato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto e il fermo mantengono efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la necessaria partecipazione del difensore, nelle successive 48 ore. L'interrogatorio da parte del pubblico ministero e l'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari si svolgono mediante collega-

mento a distanza con l'autorità giudiziaria competente (determinata in ragione del porto di primo e più rapido approdo nel territorio nazionale). Tenendo in considerazione la particolarità delle condizioni operative in cui si svolge l'azione che comporta l'arresto o il fermo, tali da non consentire di poter prontamente condurre l'arrestato o il fermato presso la casa circondariale o il mandamento del luogo dove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti (articolo 386, comma 4, del codice di procedura penale), si riconosce la possibilità di detenere l'arrestato o il fermato in un locale della nave.

L'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche (articolo 7 del disegno di legge di ratifica).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

L'attuazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento, infatti, non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni, sia sotto il profilo delle attività di polizia, sia con riferimento alle spese di giustizia, né dalle disposizioni contenute nell'Accordo derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.

Con specifico richiamo allo svolgimento delle attività di polizia, gli oneri continueranno a trovare copertura negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate.

Si riporta uno schema riassuntivo dei capitoli di spesa volti al finanziamento delle predette attività.

Ente	Capitolo	Missione
Polizia di Stato (*)	Cap. 2731.6	Manutenzione, noleggio e gestione (...) dei natanti e degli aeromobili. Spese per le officine automobilistiche, nautiche (...) nonché oneri fiscali e doganali relativi ai carburanti.
	Cap. 7456.4	Acquisto degli automotomezzi, dei natanti e degli aeromobili (...)
Arma dei carabinieri	Cap. 4867 - art. 5	Acquisto di materiali o pezzi
	Cap. 4867 - art. 6	Manutenzioni
	Cap. 4825 - art. 10	Carburanti
	Cap. 4825 - art. 18	Indennità (...) per missioni all'estero (...) del personale militare
Guardia di finanza	Cap. 4279/3	Spese navali
	Cap. 4315/3	
	Cap. 4230/3	Indennità di missione in territorio estero
	Cap. 4264/3	
Marina militare	Cap. 4383/1	Manutenzioni
	Cap. 4383/3	Combustibile
	Cap. 1209/5	Compenso forfetario d'impiego
Corpo delle capitanerie di porto	Cap. 2176/2	Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici e aerei, compresi quelli assegnati alla difesa del mare. Carburante e carbolubrificanti.
	Cap. 2044 - p.g. 6	Compenso forfetario d'impiego

(*) Non risultano attività di contrasto del narcotraffico in acque internazionali svolte dalle squadre nautiche della Polizia di Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento è volto a rendere esecutivo per l'Italia l'Accordo del Consiglio d'Europa sul traffico illecito per mare, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, aperto alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995.

Esso rafforza la collaborazione internazionale per la prevenzione e la repressione del traffico illecito per mare, in acque non territoriali, di stupefacenti e di sostanze psicotrope, garantendo un'adeguata copertura normativa e una maggiore efficacia alle operazioni marittime di contrasto.

Sotto il profilo politico l'adesione all'Accordo è in linea con gli impegni assunti dall'Italia in materia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'ambito di applicazione dell'Accordo è quello dell'attività di prevenzione e di repressione dei traffici illegali di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in particolare via mare.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'entrata in vigore dell'Accordo comporterà la necessità di adeguare la normativa interna. Al riguardo, lo stesso provvedimento di ratifica prevede l'inserimento di due commi all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Si tratta, in particolare, dell'introduzione, tra le norme che disciplinano i compiti della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, delle specifiche funzioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato Accordo, concernenti le richieste di assistenza, nonché la formulazione delle richieste e il rilascio delle autorizzazioni al fermo in alto mare delle navi sospettate di trasportare illecitamente sostanze stupefacenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento normativo interviene nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione. Tale materia rientra tra le competenze esclusive dello Stato e pertanto l'intervento normativo non incide sulle attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non è oggetto di delegificazione né di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È *in itinere* la modifica di alcuni articoli del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Gli interventi emendativi, operati dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, si sono resi necessari in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014. Tuttavia, gli aspetti attinti dalle norme inserite nell'Accordo non sono sovrapponibili alle norme, di connotazione prevalentemente sanitaria, oggetto del provvedimento governativo.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea in quanto riguardano l'ambito della politica antidroga, che è riservato alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo si inserisce nel contesto normativo delineato con la Convenzione delle Nazioni Unite sul traffico illecito di sostanze stupefacenti adottata nel 1988, di cui l'Italia è Parte contraente. Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo non contrasta con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Hanno sottoscritto e ratificato l'Accordo 12 Paesi dell'Unione europea (Austria, Cipro, Germania, Irlanda, Lituania, Lettonia, Paesi

Bassi, Repubblica ceca, Slovacchia, Romania, Ungheria e Slovenia); altri 7 *partner* europei, oltre all'Italia, hanno sottoscritto e non ancora ratificato il provvedimento (Bulgaria, Regno Unito, Croazia, Grecia, Svezia, Malta ed Estonia); i restanti 8 Paesi dell'Unione europea (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo e Spagna) non hanno ancora aderito formalmente all'Accordo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica sono contenute modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 apportate con la tecnica in parola. Si tratta, in particolare, dei commi aggiuntivi 3-*bis* e 3-*ter* all'articolo 10 con i quali, alla luce delle norme contenute nell'Accordo stesso, sono ampliati i compiti della Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno. È prevista la titolarità in capo a tale Direzione di funzioni, peraltro già attualmente svolte, speculari alle richieste di assistenza, nonché al rilascio delle autorizzazioni ovvero alla formulazione delle richieste di fermo in alto mare del naviglio battente, rispettivamente, bandiera nazionale o di un altro Stato, sospettato di contrabbandare sostanza stupefacente.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevedono atti attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Nella relazione illustrativa sono utilizzati dati riferiti a operazioni di polizia e a sequestri già in possesso delle competenti amministrazioni.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell’art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul traffico illecito via mare, attuativo dell’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, aperto alla firma a Strasburgo il 21 gennaio 1995”, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, **25 AGO 2014**


Il Capo dell’Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul traffico illecito via mare, aperto alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Autorità centrale per le comunicazioni).

1. La Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno è designata quale autorità centrale deputata alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione

dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Alla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno competono la formulazione delle richieste di cui all'articolo 6 dell'Accordo sul traffico illecito via mare, aperto alla firma a Strasburgo il 31 gennaio 1995, attuativo dell'articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988, e l'assunzione delle determinazioni previste dall'articolo 7 dello stesso Accordo.

3-ter. Alla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno spettano altresì la facoltà di formulare le richieste di assistenza previste dagli articoli 4 e 5 dell'Accordo di cui al comma 3-bis e il compito di dare riscontro alle richieste di assistenza formulate da altri Stati ai sensi degli stessi articoli ».

ART. 5.

(Efficacia processuale degli atti).

1. Gli atti di indagine compiuti dall'autorità straniera ai sensi dell'Accordo di cui all'articolo 1 hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi dallo Stato interveniente sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, qualora non sia possibile porre tempestivamente l'interessato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto e il fermo mantengono efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria

del difensore, nelle successive quarantotto ore. All'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, si procede mediante collegamento a distanza con l'autorità giudiziaria competente, determinata in ragione del porto nazionale di primo e più rapido approdo, con le modalità previste dall'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. L'arrestato o il fermato sono ristretti in un locale della nave.

ART. 6.

(Giurisdizione).

1. La decisione sull'esercizio della giurisdizione preferenziale prevista dall'articolo 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge spetta al Ministro della giustizia.

2. Quando non venga esercitata la giurisdizione preferenziale da parte dello Stato straniero di bandiera, la punibilità dell'autore dei reati di cui all'Accordo secondo la legge italiana prescinde dalla sua presenza nel territorio dello Stato.

3. L'autorità giudiziaria può fornire al Ministro della giustizia elementi utili ai fini delle determinazioni di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti previsti dal medesimo Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



COUNCIL CONSEIL
OF EUROPE DE L'EUROPE

Série des traités européens - n° 156

ACCORD RELATIF AU TRAFIC ILLICITE PAR
MER, METTANT EN ŒUVRE L'ARTICLE 17 DE
LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS
ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES

Strasbourg, 31.I.1995



Les Etats membres du Conseil de l'Europe, ayant consenti à être liés par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988, ci-après dénommée «la Convention de Vienne»,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société;

Considérant que la lutte contre la grande criminalité, qui est de plus en plus un problème international, exige une coopération étroite au niveau international;

Désireux d'intensifier dans toute la mesure du possible leur coopération en vue de mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer, conformément au droit international de la mer et dans le respect total du principe de la liberté de navigation;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de compléter par un accord régional les dispositions de l'article 17 de la Convention de Vienne en vue de leur donner effet et d'en renforcer l'efficacité,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I - Définitions

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent Accord:

- a l'expression «Etat intervenant» désigne un Etat partie qui a demandé ou se propose de demander l'autorisation à une autre Partie de prendre des mesures en vertu du présent Accord contre un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation de l'autre Etat partie;
- b par l'expression «compétence préférentielle» il faut entendre, lorsqu'un Etat du pavillon a une compétence concurrente relative à une infraction pertinente avec un autre Etat, un droit prioritaire d'exercer sa compétence, à l'exclusion de l'exercice de celle d'un autre Etat relative à l'infraction;
- c l'expression «infraction pertinente» désigne toute infraction de la nature de celle décrite à l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de Vienne;
- d le terme «navire» désigne un bateau ou toute autre embarcation de mer de quelque nature que ce soit, y compris les aéroglisseurs et les embarcations submersibles.

Chapitre II - Coopération internationale

Section 1 - Dispositions générales

Article 2 - Principes généraux

- 1 Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer, en conformité avec le droit international de la mer.



- 2 Aux fins de la mise en œuvre du présent Accord, les Parties veillent à ce que leurs actions optimisent l'efficacité des mesures coercitives de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer.
- 3 Toute mesure prise conformément au présent Accord tient dûment compte de la nécessité, conformément au droit international de la mer, de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la compétence des Etats côtiers, ni de modifier ces droits, obligations ou compétence.
- 4 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée d'une manière qui porte atteinte au principe *non bis in idem*, tel qu'il est appliqué en droit interne.
- 5 Les Parties reconnaissent l'utilité de rassembler et d'échanger des informations sur des navires, cargaisons et faits, si elles estiment que cet échange d'informations pourrait aider une Partie à mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer.
- 6 Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à l'immunité dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales.

Article 3 - Compétence

- 1 Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pertinentes lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon.
- 2 Aux fins de l'application du présent Accord, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pertinentes commises à bord d'un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation ou toute autre indication de nationalité d'une autre Partie au présent Accord. Cette compétence ne peut être exercée que conformément au présent Accord.
- 3 Aux fins de l'application du présent Accord, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions pertinentes commises à bord d'un navire dépourvu de nationalité, ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité en vertu du droit international.
- 4 L'Etat du pavillon a une compétence préférentielle à l'égard de toute infraction pertinente commise à bord de son navire.
- 5 Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à une date ultérieure, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer aux autres Parties à l'Accord les critères qu'il entend appliquer pour exercer sa compétence établie conformément au paragraphe 2 de cet article.
- 6 Tout Etat ne possédant pas en son service des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs utilisés à des fins non commerciales lui permettant d'agir en tant qu'Etat intervenant conformément à cet Accord pourra au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il n'appliquera pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. Un Etat ayant fait une telle déclaration aura l'obligation de la retirer lorsque les circonstances justifiant la réserve n'existeront plus.



Article 4 - Assistance à l'Etat du pavillon

- 1 Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre peut demander aux autres Parties de l'aider à mettre fin à cette utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.
- 2 En faisant sa demande, l'Etat du pavillon peut, entre autres, autoriser la Partie requise, sous réserve de toutes conditions ou limitations qui peuvent être imposées, à prendre certaines ou toutes les mesures spécifiées au présent Accord.
- 3 Lorsque la Partie requise consent à agir selon l'autorisation qui lui a été donnée par l'Etat du pavillon conformément au paragraphe 2, les dispositions du présent Accord, relatives aux droits et obligations de l'Etat intervenant et de l'Etat du pavillon, s'appliquent, le cas échéant, et sauf indication contraire, respectivement à la Partie requise et à la Partie requérante.

Article 5 - Navires dépourvus de nationalité

- 1 Une Partie, qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire dépourvu de nationalité, ou assimilé à un navire dépourvu de nationalité en vertu du droit international, se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre, en informe les autres Parties qui paraissent les plus directement concernées et peut demander l'assistance de toute Partie pour qu'elle mette fin à cette utilisation. La Partie ainsi requise fournit cette assistance dans la limite des moyens dont elle dispose.
- 2 Lorsque, en vertu du paragraphe 1, une Partie a reçu des informations et intervient, elle apprécie les mesures appropriées à cet effet et exerce sa compétence à l'égard de toute infraction pertinente éventuellement commise par toute personne à bord du navire.
- 3 Toute Partie qui a pris des mesures en vertu du présent article communique le plus tôt possible à la Partie qui a fourni l'information, ou qui a fait une demande d'assistance, les résultats de toute mesure prise à l'égard du navire et de toute personne à bord.

Section 2 - Procédures d'autorisation**Article 6 - Normes fondamentales en matière d'autorisation**

Lorsque l'Etat intervenant a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant pavillon ou portant l'immatriculation d'une autre Partie ou toute autre indication de nationalité du navire se livre à une infraction pertinente ou sert à la commettre, l'Etat intervenant peut demander à l'Etat du pavillon l'autorisation d'arrêter le navire et de monter à son bord dans les eaux au-delà de la mer territoriale de toute Partie et de prendre toutes ou certaines des mesures spécifiées au présent Accord. De telles mesures ne peuvent être prises en vertu de cet Accord sans l'autorisation de l'Etat du pavillon.

Article 7 - Décision sur la demande d'autorisation

L'Etat du pavillon accuse immédiatement réception de la demande d'autorisation en vertu de l'article 6 et communique sa décision sur la demande le plus tôt possible et, dans la mesure du possible, dans les quatre heures suivant la réception de la demande.



Article 8 - Conditions

- 1 Si l'Etat du pavillon autorise la demande, cette autorisation peut être subordonnée à des conditions ou à des restrictions. De telles conditions ou restrictions peuvent prévoir que l'Etat du pavillon donne expressément son autorisation avant que l'Etat intervenant ne prenne des mesures particulières.
- 2 Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, quand il agit en tant qu'Etat intervenant, il peut poser comme condition pour son intervention que les personnes ayant sa nationalité qui sont remises à l'Etat du pavillon en vertu de l'article 15 et condamnées pour une infraction pertinente doivent avoir la possibilité d'être transférées dans l'Etat intervenant pour purger la peine infligée.

Section 3 - Règles relatives aux mesures applicables

Article 9 - Mesures autorisées

- 1 Après avoir reçu l'autorisation de l'Etat du pavillon et sous réserve, le cas échéant, des conditions et restrictions formulées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, l'Etat intervenant peut prendre les mesures suivantes:
 - i a arrêter le navire et monter à son bord;
 - b prendre le contrôle effectif du navire et de toute personne se trouvant à son bord;
 - c prendre toute mesure prévue à l'alinéa ii du présent article, jugée nécessaire pour établir si une infraction pertinente a été commise, et saisir les éléments de preuve qui s'y rapportent;
 - d contraindre le navire et toute personne se trouvant à son bord à se faire escorter jusqu'au territoire de l'Etat intervenant et immobiliser le navire aux fins d'entreprendre des investigations plus poussées;
- ii et, après avoir pris le contrôle effectif du navire:
 - a fouiller le navire ainsi que toute personne et toute chose se trouvant à son bord, y compris sa cargaison;
 - b ouvrir tout conteneur ou en ordonner l'ouverture, procéder à des tests et prélever des échantillons de tout ce qui se trouve à bord du navire;
 - c demander à toute personne se trouvant à bord de fournir des informations la concernant elle ou tout objet se trouvant à bord du navire;
 - d exiger que soient produits documents, livres ou registres relatifs au navire ou à toute personne ou tout objet qui se trouve à son bord, et faire des photographies ou des copies de tout objet dont les autorités compétentes sont habilitées à exiger la production;
 - e saisir, mettre sous scellés et conserver tout élément de preuve ou matériel découvert à bord du navire.



- 2 Toute mesure prise en vertu du paragraphe 1 de cet article est sans préjudice de tout droit existant en vertu de la loi de l'Etat intervenant du suspect de ne pas fournir d'éléments à sa propre charge.

Article 10 - Mesures d'exécution

- 1 Si, à la suite des mesures prises en application de l'article 9, l'Etat intervenant détient des preuves qu'une infraction pertinente a été commise, preuves qui, en vertu de sa législation, justifieraient soit l'arrestation des personnes concernées, soit l'immobilisation du navire, soit l'une et l'autre, il peut prendre des mesures à cet effet.
- 2 L'Etat intervenant notifie, sans délai, à l'Etat du pavillon les mesures prises en application du paragraphe 1 ci-dessus.
- 3 La période d'immobilisation du navire ne doit pas excéder la durée strictement nécessaire pour mener à son terme l'enquête concernant les infractions pertinentes. Dès lors qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner les propriétaires du navire d'être directement impliqués dans l'une desdites infractions, le navire et sa cargaison peuvent demeurer immobilisés après l'achèvement de l'enquête. Les personnes qui ne sont pas soupçonnées d'avoir commis une infraction pertinente sont libérées et les objets qui ne peuvent servir de preuves restitués.
- 4 Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe précédent, l'Etat intervenant et l'Etat du pavillon peuvent convenir avec un Etat tiers, Partie au présent Accord, que le navire soit escorté jusqu'au territoire de ce dernier; l'Etat tiers est considéré aux fins du présent Accord comme l'Etat intervenant dès que le navire a atteint son territoire.

Article 11 - Exécution de mesures

- 1 Les mesures prises en vertu des articles 9 et 10 sont régies par les lois de l'Etat intervenant.
- 2 Les mesures prises en application de l'article 9, paragraphe 1, alinéas a, b et d, ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou par d'autres navires ou aéronefs portant visiblement une marque extérieure et identifiable comme étant au service de l'Etat et dûment habilités à cet effet.
- 3
 - a Un agent de l'Etat intervenant ne peut pas être poursuivi dans l'Etat du pavillon pour tout acte commis dans l'exercice de ses fonctions. En pareil cas, il serait passible de poursuites dans l'Etat intervenant, tout comme si les faits constituant l'infraction avaient été commis sur le territoire relevant de la juridiction de cet Etat.
 - b Dans toute procédure engagée dans l'Etat du pavillon, les infractions commises contre un agent de l'Etat intervenant relatives aux mesures prises en vertu des articles 9 et 10 seront considérées comme ayant été commises à l'égard d'un agent de l'Etat du pavillon.
- 4 Le capitaine d'un navire arraisonné en application du présent Accord est en droit de communiquer avec les autorités de l'Etat du pavillon, ainsi qu'avec les propriétaires ou les exploitants du navire pour leur notifier son arraisonnement. Toutefois, les autorités de l'Etat intervenant peuvent empêcher ou retarder toute communication avec les propriétaires ou les exploitants du navire si elles ont des motifs raisonnables de soupçonner que cette communication risque de faire obstruction à l'enquête concernant une infraction pertinente.



Article 12 – Précautions d'application pratique

- 1 Aux fins de l'application du présent Accord, les Parties concernées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité en mer des personnes, du navire et de la cargaison, et de ne pas porter atteinte à des intérêts commerciaux ou juridiques. Notamment, elles tiennent compte:
 - a des risques que comporte l'arraisonnement d'un navire en mer et de la possibilité de mener cette opération dans de meilleures conditions de sécurité au prochain port d'escale du navire;
 - b de la nécessité de minimiser toute atteinte aux activités commerciales légitimes d'un navire;
 - c de la nécessité d'éviter que le navire ne soit indûment immobilisé ou retardé;
 - d de la nécessité de limiter l'emploi de la force au minimum nécessaire pour assurer le respect des instructions de l'Etat intervenant.
- 2 L'usage d'armes à feu contre ou sur le navire doit être signalé dès que possible à l'Etat du pavillon.
- 3 En cas de décès ou de blessure de toute personne à bord du navire, l'Etat du pavillon est aussi averti dès que possible. Les autorités de l'Etat intervenant coopèrent pleinement avec les autorités de l'Etat du pavillon à toute enquête que celui-ci pourrait mener sur le décès ou les blessures en question.

Section 4 – Dispositions relatives à l'exercice de la compétence

Article 13 – Preuve des infractions

- 1 En vue de permettre à l'Etat du pavillon de décider d'exercer ou de ne pas exercer sa compétence préférentielle conformément aux dispositions de l'article 14, l'Etat intervenant transmet sans délai à l'Etat du pavillon un résumé des preuves de toutes infractions recueillies à la suite des mesures prises en vertu de l'article 9. L'Etat du pavillon doit en accuser réception immédiatement.
- 2 Si l'Etat intervenant découvre des éléments qui l'amènent à penser que des infractions non pertinentes, au sens du présent Accord, ont pu être commises, ou que des personnes qui ne sont pas impliquées dans des infractions pertinentes sont à bord du navire, il le notifie à l'Etat du pavillon. Le cas échéant, les Parties en cause se consultent.
- 3 Les dispositions de cet Accord sont interprétées comme permettant à l'Etat intervenant de prendre des mesures autres que celles visant à rechercher et à poursuivre des infractions pertinentes, y compris la détention de personnes, uniquement lorsque:
 - a l'Etat du pavillon donne son consentement exprès; ou
 - b de telles mesures visent à rechercher et à poursuivre les infractions commises après que la personne a été conduite sur le territoire de l'Etat intervenant.



Article 14 - Exercice de la compétence préférentielle

- 1 L'Etat du pavillon désireux d'exercer sa compétence préférentielle la revendique conformément aux dispositions suivantes du présent article.
- 2 Il le notifie à l'Etat intervenant dès que possible et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la réception du résumé des preuves visé à l'article 13. Si l'Etat du pavillon omet de le faire, il est présumé avoir renoncé à son droit d'exercice de sa compétence préférentielle.
- 3 Lorsque l'Etat du pavillon a notifié à l'Etat intervenant qu'il a l'intention d'exercer sa compétence préférentielle, l'exercice de la compétence de l'Etat intervenant est suspendu, sauf aux fins de remise des personnes, des navires, des cargaisons et des preuves, conformément au présent Accord.
- 4 L'Etat du pavillon transmet immédiatement l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
- 5 Les mesures prises par l'Etat intervenant contre le navire et les personnes à bord peuvent être considérées avoir été accomplies dans le cadre de la procédure de l'Etat du pavillon.

Article 15 - Remise de navires, de cargaisons, de personnes et de preuves

- 1 Lorsque l'Etat du pavillon a notifié à l'Etat intervenant son intention d'exercer sa compétence préférentielle, et si l'Etat du pavillon en fait la demande, les personnes arrêtées, le navire, la cargaison et les preuves saisies doivent être remis à cet Etat, conformément aux dispositions du présent Accord.
- 2 La demande de remise des personnes arrêtées doit être accompagnée, et cela pour chaque personne, de l'original ou d'une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou autre décision ayant le même effet, émis par une autorité judiciaire conformément à la procédure énoncée par le droit de l'Etat du pavillon.
- 3 Les Parties s'engagent à déployer tous leurs efforts pour que la remise des personnes, navires, cargaisons et preuves ait lieu dans les meilleurs délais.
- 4 Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme privant une personne détenue de son droit en vertu du droit de l'Etat intervenant de soumettre sa détention à un tribunal de cet Etat, conformément aux procédures établies par son droit interne.
- 5 Au lieu de demander la remise des personnes arrêtées ou du navire, l'Etat du pavillon peut demander leur libération immédiate. Lorsque cette demande a été formulée, l'Etat intervenant doit les libérer immédiatement.

Article 16 - Peine capitale

Si l'infraction à raison de laquelle l'Etat du pavillon décide d'exercer sa compétence préférentielle conformément à l'article 14 est punissable de la peine capitale en vertu de la loi de cet Etat, et si pour cette même infraction la peine capitale n'est pas prévue par la législation de l'Etat intervenant ou n'y est généralement pas exécutée, la remise de toute personne peut n'être accordée qu'à la condition que l'Etat du pavillon donne des assurances jugées suffisantes par l'Etat intervenant que la peine capitale ne sera pas exécutée.



Section 5 - Règles de procédure et autres dispositions générales

Article 17 - Autorités compétentes

- 1 Chaque Partie désigne une autorité chargée d'envoyer les demandes faites en vertu des articles 6 et 7 du présent Accord et d'y répondre. Dans la mesure du possible, chaque Partie prend des mesures afin que cette autorité puisse recevoir les demandes et y répondre à toute heure du jour ou de la nuit.
- 2 Par ailleurs, les Parties désignent une autorité centrale responsable de la notification de l'exercice de la compétence préférentielle en vertu de l'article 14 et de toute autre communication ou notification en vertu du présent Accord.
- 3 Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du présent article ainsi que toute autre information facilitant la communication en vertu du présent Accord. Toute modification ultérieure du nom, de l'adresse ou de toute autre information concernant ces autorités est également communiquée au Secrétaire Général.

Article 18 - Communication entre autorités désignées

- 1 Les autorités désignées en vertu de l'article 17 communiquent directement entre elles.
- 2 Lorsque, pour toute raison, une communication directe s'avère impraticable, les Parties peuvent convenir d'utiliser les réseaux de communication de l'OIPC-Interpol ou ceux du Conseil de coopération douanière.

Article 19 - Forme des demandes et langues

- 1 Toute communication en vertu des articles 4 à 16 est faite par écrit. Il est permis de recourir à des moyens modernes de télécommunication, tels que la télécopie.
- 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, il n'est pas exigé de traduction des demandes, ni d'autres documents ou pièces justificatives.
- 3 Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté d'exiger que les demandes, les autres documents et les pièces justificatives qui lui sont parvenus, soient faits ou accompagnés d'une traduction dans sa propre langue ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Toute Partie peut, à cette occasion, déclarer qu'elle est disposée à accepter des traductions dans toute autre langue qu'elle indiquera. Les autres Parties peuvent appliquer la règle de la réciprocité.

Article 20 - Authentification et légalisation

Les documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de toute formalité d'authentification et de légalisation.



Article 21 - Contenu de la demande

Toute demande présentée en vertu de l'article 6 doit comporter:

- a le nom de l'autorité dont elle émane et celui de l'autorité chargée des enquêtes ou des procédures;
- b des informations détaillées sur le navire concerné, y compris, dans la mesure du possible, son nom, la description du navire, l'immatriculation et les autres éléments précisant sa nationalité, ainsi que la position où il se trouve, accompagnés d'une demande de confirmation que le navire possède la nationalité de la Partie requise;
- c des informations détaillées sur les infractions en cause ainsi que les motifs sur lesquels se fondent les soupçons;
- d les mesures que l'on se propose de prendre et l'assurance qu'elles seraient prises si le navire concerné battait le pavillon de l'Etat intervenant.

Article 22 - Information aux propriétaires et capitaines de navires

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour informer les propriétaires et les capitaines des navires battant son pavillon que les Etats Parties au présent Accord peuvent être autorisés à arraisonner les navires au-delà des eaux territoriales de toute Partie aux fins précisées au présent Accord et pour les informer, en particulier, de leur obligation de se conformer aux instructions données par les services d'arraisonnement d'un Etat intervenant investi de ce pouvoir.

Article 23 - Utilisation restreinte

L'Etat du pavillon peut subordonner l'autorisation prévue à l'article 6 à la condition que les informations ou les éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de l'Etat intervenant aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles relatives aux infractions pertinentes.

Article 24 - Confidentialité

Les Parties concernées doivent, sous réserve que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de leur droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par une autre Partie en vertu du présent Accord, sauf dans le cas où la divulgation se révèle nécessaire pour l'application du présent Accord ou aux fins de toute enquête ou procédure.

Section 6 - Frais et dommages et intérêts**Article 25 - Frais**

- 1 A moins que les Parties concernées n'en conviennent autrement, les frais exposés pour exécuter toute mesure prévue aux articles 9 et 10 sont à la charge de l'Etat intervenant, et les frais exposés pour exécuter toute mesure en vertu des articles 4 et 5 sont normalement à la charge de la Partie qui accorde une assistance.
- 2 Dans le cas où l'Etat du pavillon a exercé sa compétence préférentielle conformément à l'article 14, les frais de retour du navire et les frais de transport des personnes soupçonnées et des éléments de preuve sont pris en charge par celui-ci.



Article 26 - Dommages et intérêts

- 1 Si, au cours des actions engagées en application des articles 9 et 10 susvisés, une personne physique ou morale subit une perte, un dommage ou un préjudice à la suite d'une négligence ou d'une autre faute imputable à l'Etat intervenant, ce dernier est tenu à réparation.
- 2 Lorsque l'action est menée d'une manière qui n'est pas justifiée au regard des dispositions du présent Accord, l'Etat intervenant est tenu de réparer toute perte ou tout dommage ou préjudice résultant de l'action en question. L'Etat intervenant est également tenu à réparation pour une telle perte, un tel dommage ou un tel préjudice, si les soupçons se révèlent dénués de fondement et à condition que le navire arraisonné, l'armateur ou l'équipage n'aient commis aucun acte les rendant suspects.
- 3 La responsabilité de tout dommage consécutif à une action engagée en vertu de l'article 4 incombe à l'Etat requérant, lequel peut demander une indemnisation à l'Etat requis lorsque le dommage résulte d'une négligence ou autre faute imputable à celui-ci.

Chapitre III - Dispositions finales**Article 27 - Signature et entrée en vigueur**

- 1 Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ayant déjà consenti à être liés par la Convention de Vienne. Ils pourront exprimer leur consentement à être liés par le présent Accord:
 - a soit en signant sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
 - b soit en signant sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; la signature étant suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 3 Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront déclaré consentir à être liés par l'Accord, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
- 4 Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle il aura exprimé son consentement à être lié par l'Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1.

Article 28 - Adhésion

- 1 Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à l'Accord, inviter tout Etat non membre du Conseil, mais qui a exprimé son consentement à être lié par la Convention de Vienne, à adhérer à l'Accord par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.



- 2 Pour tout Etat adhérent, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 29 - Application territoriale

- 1 Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera son consentement à être lié par le présent Accord.
- 2 Tout Etat pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre son consentement à être lié par le présent Accord à tout autre territoire désigné dans la déclaration. L'Accord entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
- 3 Pour tout territoire faisant l'objet d'une déclaration en vertu des paragraphes 1 et 2 précédents, des autorités pourront être désignées en application de l'article 17, paragraphes 1 et 2.
- 4 Toute déclaration faite en vertu des paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 30 - Relations avec d'autres conventions et accords

- 1 Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de la Convention de Vienne ou de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
- 2 Les Parties à l'Accord pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions sur lesquelles porte le présent Accord, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celui-ci ou pour faciliter l'application des principes que l'article 17 de la Convention de Vienne ou le présent Accord consacrent.
- 3 Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet visé par le présent Accord, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles pourront appliquer ledit accord ou traité ou arrangement en lieu et place du présent Accord, s'il facilite la coopération internationale.

Article 31 - Réserves

- 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant à l'article 3, paragraphe 6, à l'article 19, paragraphe 3 et à l'article 34, paragraphe 5. Aucune autre réserve n'est admise.
- 2 Tout Etat qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.



- 3 Une Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Accord ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 32 - Comité de surveillance

- 1 Après l'entrée en vigueur du présent Accord, un Comité de surveillance composé d'experts représentant les Parties sera convoqué à la demande d'une Partie à l'Accord par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 Le Comité de surveillance examine la mise en œuvre du présent Accord et propose les mesures appropriées en vue d'assurer l'efficacité du fonctionnement de celui-ci.
- 3 Le Comité de surveillance peut arrêter lui-même ses règles de procédure.
- 4 Le Comité de surveillance peut décider d'inviter des Etats non parties au présent Accord ainsi que des organisations ou instances internationales, selon le cas, à ses réunions.
- 5 Chaque Partie envoie tous les deux ans un rapport sur l'application de l'Accord au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sous la forme et selon les modalités décidées par le Comité de surveillance ou par le Comité européen pour les problèmes criminels. Le Comité de surveillance peut décider que l'information fournie ou le rapport établi sur la base de cette information soient distribués aux Parties et aux organisations et instances internationales qu'il juge appropriées.

Article 33 - Amendements

- 1 Des amendements au présent Accord peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer au présent Accord conformément aux dispositions de l'article 28.
- 2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.
- 3 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels, et peut adopter l'amendement.
- 4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
- 5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 34 - Règlement des différends

- 1 Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application du présent Accord.



- 2 En cas de différend entre elles sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, les Parties s'efforcent de parvenir à un règlement du différend par une négociation ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix, y compris en soumettant le différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, à la médiation, à la conciliation ou à un procédé judiciaire, d'un commun accord entre les Parties concernées.
- 3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à une date ultérieure, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que, pour tout différend sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, il reconnaît comme obligatoire, sans accord préalable et sous réserve de réciprocité, la soumission du différend à l'arbitrage en conformité avec la procédure mise en place à l'annexe du présent Accord.
- 4 Tout différend qui n'a pas été réglé en vertu des paragraphes 2 et 3 de cet article est soumis, à la demande de l'un quelconque des Etats parties au différend, à la Cour internationale de Justice pour décision.
- 5 Tout Etat pourra, au moment de la signature ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 4 de cet article.
- 6 Toute Partie ayant fait une déclaration en vertu du paragraphe 3 ou 5 de cet article peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 35 - Dénonciation

- 1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- 2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
- 3 Toutefois, le présent Accord restera en vigueur en ce qui concerne toute action ou procédure reposant sur des demandes ou communications présentées au cours de sa période de validité en ce qui concerne la Partie qui a dénoncé l'Accord.

Article 36 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil et à tout autre Etat ayant adhéré au présent Accord ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c le nom de toute autorité et toutes autres informations communiquées en vertu de l'article 17;
- d toute réserve faite en vertu de l'article 31, paragraphe 1;
- e la date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à ses articles 27 et 28;
- f toute demande formulée en application de l'article 32, paragraphe 1, ainsi que la date de toute réunion organisée conformément à ce paragraphe;



- g toute déclaration faite en vertu de l'article 3, paragraphes 5 et 6, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 19, paragraphe 3, et de l'article 34, paragraphes 3 et 5;
- h tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 31 janvier 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à cet Accord.



Annexe

- 1 La Partie au différend qui sollicite un arbitrage en application de l'article 34, paragraphe 3, notifie par écrit à l'autre Partie cette demande ainsi que les considérations qui la motivent.
- 2 Les Parties concernées établiront un tribunal arbitral.
- 3 Le tribunal arbitral comprend trois membres. Chacune des Parties nomme un arbitre. Les deux Parties désignent, d'un commun accord, l'arbitre chargé de la présidence.
- 4 Si une telle nomination ou une telle désignation d'un commun accord n'intervient pas dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'arbitrage a été demandé, on confie au Secrétaire Général du Tribunal permanent d'arbitrage le soin de procéder à la nomination ou à la désignation nécessaire.
- 5 A moins que les Parties en décident autrement, le tribunal fixera sa propre procédure.
- 6 A moins que les Parties en décident autrement, le tribunal statue sur la base des règles applicables du droit international et, en l'absence de telles règles, *ex aequo et bono*.
- 7 Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions seront définitives et obligatoires.



Traduzione non ufficiale**ACCORDO RELATIVO AL TRAFFICO ILLECITO IN MARE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 17 DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI E DI SOSTANZE PSICOTROPE.**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, avendo consentito ad essere vincolati dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988, di seguito denominata "la Convenzione di Vienna",

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri;

Convinti della necessità di perseguire una politica penale comune mirante alla protezione della società;

Considerando che la lotta contro la criminalità organizzata, sempre più un problema internazionale, esige una stretta cooperazione a livello internazionale;

Desiderosi di intensificare in tutta la misura del possibile la loro cooperazione in vista di porre fine al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare e nel rispetto totale del principio della libertà di navigazione;

Considerando, di conseguenza, che è opportuno completare con un accordo regionale le disposizioni dell'articolo 17 della Convenzione di Vienna al fine di conferire loro effetto e di rafforzarne l'efficacia;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I - Definizioni**Articolo 1 - Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

- a- l'espressione "Stato interveniente" significa uno Stato Parte che ha richiesto, o intende richiedere ad un'altra Parte l'autorizzazione di prendere misure, in virtù del presente Accordo, contro una nave che batte bandiera o che è immatricolata in tale altro Stato Parte,
- b) l'espressione "competenza preferenziale" significa, quando la competenza di uno Stato di bandiera per un reato pertinente è concorrenziale con quella di un altro Stato, il diritto prioritario di esercitare detta competenza, ad esclusione dell'esercizio di quella di un altro Stato relativa al reato;
- c) l'espressione "reato pertinente" significa ogni reato del tipo descritto all'articolo 3, paragr. 1, della Convenzione di Vienna;

d il termine "nave" indica una nave o ogni altra imbarcazione marina di qualunque natura, compresi gli aliscafi e le imbarcazioni sommergibili.

Capitolo II - Cooperazione internazionale

Sesione 1 - Disposizioni generali

Articolo 2- Principi generali

1. Le Parti cooperano in tutta la misura del possibile in vista di porre fine al traffico illecito via mare di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in conformità con il diritto internazionale del mare.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti si accerteranno che le loro azioni ottimizzino l'efficacia delle misure coercitive di lotta contro il traffico illecito via mare di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
3. Ogni misura adottata secondo il presente Accordo dovrà tenere debitamente conto della necessità, secondo il diritto internazionale del mare, di non invadere i diritti e gli obblighi nonché l'esercizio della competenza, degli Stati costieri, né di modificare tali diritti, obblighi o competenza.
4. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di pregiudicare il principio del non bis in idem, come applicato nel diritto nazionale.
5. Le Parti riconoscono l'utilità di riunire e di scambiare informazioni su navi, carichi e fatti, se ritengono che tale scambio di informazioni potrebbe aiutare una Parte a porre fine al traffico illecito via mare di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
6. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica l'immunità di cui godono le navi da guerra e le altre navi di Stato utilizzate per fini non commerciali.

Articolo 3 - Competenza

1. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza riguardo a reati pertinenti quando il reato è commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per stabilire la propria competenza riguardo a reati pertinenti perpetrati a bordo di una nave che batte la bandiera, o porta l'immatricolazione o ogni altra indicazione di nazionalità, di un'altra Parte al presente Accordo. Tale competenza può essere esercitata solo conformemente al presente Accordo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, ciascuna Parte adotta i necessari provvedimenti per stabilire la sua competenza riguardo a reati pertinenti perpetrati a bordo di una nave sprovvista di nazionalità, o assimilata, in virtù del diritto internazionale, ad una nave sprovvista di nazionalità.

- 4 Lo Stato di bandiera ha competenza preferenziale per ogni reato pertinente commesso a bordo di una sua nave.
- 5 Ogni Stato potrà, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o ad una data successiva, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare alle altre Parti all'Accordo i criteri che intende applicare per esercitare la sua competenza stabilita secondo il par. 2 del presente articolo.
- 6 Ogni Stato che non ha al suo servizio navi da guerra o aeronavi militari, o altre navi o aeronavi utilizzate a fini non commerciali che gli consentano di agire in quanto Stato interveniente secondo il presente Accordo, potrà, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o ad una data successiva, dichiarare, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che non applicherà le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Uno Stato che ha effettuato tale dichiarazione, ha l'obbligo di ritirarla quando non sussistano le circostanze che hanno giustificato la riserva.

Articolo 4 - Assistenza allo stato di bandiera

- 1 Una Parte che abbia ragionevoli motivi di sospettare che una nave che batte la sua bandiera commette un reato pertinente o serve a commetterlo, può chiedere alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale utilizzazione. Le Parti in tal modo richieste forniscono questa assistenza entro i limiti dei mezzi di cui dispongono.
- 2 Nel formulare la sua richiesta, lo Stato di bandiera può, tra l'altro, autorizzare la Parte richiesta, con riserva di ogni limitazione o condizione eventualmente imposta, a prendere alcune o tutte le misure specificate nel presente Accordo.
- 3 Se la Parte richiesta consente ad operare in base all'autorizzazione fornita dallo Stato di bandiera secondo il paragrafo 2, le norme del presente Accordo relative ai diritti ed agli obblighi dello Stato interveniente e dello Stato di bandiera si applicano, se del caso e salvo indicazione contraria, rispettivamente alla Parte richiesta ed alla Parte richiedente.

Articolo 5 - Navi sprovviste di nazionalità

- 1 Una Parte che abbia ragionevoli motivi di sospettare che una nave sprovvista di nazionalità, o assimilata, in virtù del diritto internazionale, ad una nave sprovvista di nazionalità, commette un reato pertinente o serve a commetterlo ne informa le altre Parti che sembrano più direttamente interessate, e può chiedere l'assistenza di ogni Parte per porre fine a questa utilizzazione. La Parte in tal modo richiesta fornisce detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispone.

- 2 Quando, in virtù del paragrafo 1, una Parte ha ricevuto informazioni ed interviene, essa valuta le misure appropriate a tal fine ed esercita la sua competenza riguardo ad ogni reato pertinente eventualmente commesso da qualunque persona a bordo della nave.
- 3 Ogni Parte che ha adottato misure in virtù del presente articolo comunica il prima possibile alla Parte che ha fornito le informazioni o che ha fatto una richiesta di assistenza, i risultati di ogni misura adottata nei confronti della nave e di ogni persona a bordo.

Sezione 2- Procedure di autorizzazione

Articolo 6 -Norme fondamentali in materia di autorizzazione

Quando lo Stato interveniente ha ragionevoli motivi di sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che porta l'immatricolazione di un'altra Parte o ogni altra indicazione di nazionalità, stia commettendo un reato pertinente o serve a commetterlo, detto Stato può chiedere allo Stato di bandiera l'autorizzazione di fermare la nave e di salire a bordo nelle acque al di là del mare territoriale di ogni Parte, e di prendere tutte o alcune delle misure specificate nel presente Accordo. Tali misure potranno essere prese in virtù del presente Accordo solo con l'autorizzazione dello Stato di bandiera.

Articolo 7 - Decisione sulla richiesta di autorizzazione

Lo Stato di bandiera accusa immediatamente ricevuta della richiesta di autorizzazione in virtù dell'articolo 6 e comunica la sua decisione riguardo a tale richiesta il prima possibile e, per quanto possibile, entro quattro ore da quando la richiesta è stata ricevuta.

Articolo 8 - Condizioni

- 1 Se lo Stato di bandiera autorizza la richiesta, questa autorizzazione può essere subordinata a condizioni o a restrizioni. Tali condizioni o restrizioni possono prevedere che lo Stato di bandiera deve fornire espressamente la sua autorizzazione prima che lo Stato interveniente possa adottare provvedimenti speciali.
- 2 Ogni Stato potrà, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che quando agisce come Stato interveniente può porre come condizione al suo intervento che le persone aventi la sua nazionalità, consegnate allo Stato di bandiera in virtù dell'articolo 15 e condannate per un reato pertinente, abbiano la possibilità di essere trasferite nello Stato interveniente per scontare la pena inflitta.

Sezione 3 - Regole relative alle misure applicabili**Articolo 9 - Misure autorizzate**

1. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dello Stato di bandiera e con riserva, se del caso, di condizioni e limitazioni formulate in virtù dell'articolo 8, paragrafo 1, lo Stato interveniente può adottare le seguenti misure:

i a fermare la nave e salire a bordo;

b assumere il controllo effettivo della nave e di ogni persona che si trova a bordo

c adottare ogni misura prevista al capoverso ii del presente articolo e ritenuta necessaria per stabilire se un reato pertinente è stato commesso, e confiscare gli elementi di prova relativi;

d obbligare la nave ed ogni persona che si trova a bordo a farsi scortare fino al territorio dello Stato interveniente ed immobilizzare la nave al fine di svolgere indagini più approfondite;

ii e, dopo aver assunto il controllo effettivo della nave:

a perquisire la nave nonché ogni persona e cosa a bordo, carico compreso ;

b aprire ogni contenitore o ordinarne l'apertura, procedere ad esami (test) e prelevare campioni di tutto quanto si trova a bordo della nave;

c chiedere ad ogni persona che si trova a bordo di fornire informazioni che la concernono o che concernono ogni oggetto che si trova a bordo della nave;

d esigere che siano prodotti documenti, libri contabili o registri relativi alla nave o ad ogni persona od oggetto che si trova a bordo e fare fotografie o copie di ogni oggetto di cui la Autorità competente sono abilitate ad esigere l'esibizione;

e confiscare, e conservare ogni elemento di prova o materiale scoperto a bordo della nave ed apporvi i sigilli;

2. Ogni misura adottata in virtù del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica qualunque diritto della persona sospettata, in vigore ai sensi della legislazione dello Stato interveniente, di non fornire elementi a proprio carico.

Articolo 10 - Misure esecutive

1. Se a seguito di misure adottate in applicazione dell'articolo 9, lo Stato interveniente detiene le prove che un reato pertinente è stato commesso, prove che, secondo la sua legislazione, giustificerebbero sia l'arresto delle persone interessate, sia l'immobilizzazione della nave, sia entrambi, esso può prendere misure a tal fine.
2. Lo Stato interveniente notifica senza indugio allo Stato di bandiera le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 di cui sopra.
3. Il periodo di immobilizzazione della nave non deve eccedere la durata strettamente necessaria per portare a termine l'indagine relativa ai reati pertinenti. Qualora esistano motivi ragionevoli per sospettare che i proprietari della nave siano direttamente implicati in uno di tali reati, la nave ed il suo carico possono rimanere immobilizzati dopo la conclusione dell'inchiesta. Le persone che non sono sospettate di aver commesso un reato pertinente sono liberate e gli oggetti che non possono esser utilizzati come prove sono restituiti.
4. Nonostante le disposizioni previste nel paragrafo precedente, lo Stato interveniente e lo Stato di bandiera possono stabilire di comune accordo con uno Stato terzo, Parte al presente Accordo, che la nave sia scortata fino al territorio di quest'ultimo Stato; lo Stato terzo è considerato Stato interveniente ai fini del presente Accordo, dal momento in cui la nave ha raggiunto il suo territorio.

Articolo 11 - Attuazione delle misure

1. Le misure adottate ai sensi degli articoli 9 e 10 sono disciplinate dalle leggi dello Stato interveniente.
2. Le misure adottate in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, capoversi a, b e d sono eseguite solo da navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi che recano visibilmente un marchio esterno ed identificabile della loro appartenenza al servizio dello Stato, e che sono debitamente abilitate a tal fine.
3. a. Un agente dello Stato interveniente non può essere perseguito nello Stato di bandiera per qualunque atto commesso nell'esercizio delle sue funzioni. Se tale fosse il caso, agli sarebbe passibile di procedimenti giudiziari nello Stato interveniente, come se i fatti che costituiscono il reato fossero stati commessi in territorio assoggettato alla giurisdizione di detto Stato.
b. In ogni procedura intentata nello Stato di bandiera, i reati commessi contro un agente dello Stato interveniente nell'ambito delle misure adottate ai sensi degli articoli 9 e 10 saranno considerati come essendo stati commessi contro un agente dello Stato di bandiera.

- 4 Il capitano di una nave ispezionata in applicazione del presente Accordo ha diritto di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera, nonché con i proprietari o i gestori della nave per notificare loro l'ispezione. Tuttavia le autorità dello Stato interveniente possono impedire o ritardare ogni comunicazione con i proprietari o i gestori della nave se hanno ragionevoli motivi di sospettare che tale comunicazione rischia di ostacolare l'inchiesta relativa ad un reato pertinente.

Articolo 12 - Precauzioni nell'applicazione pratica

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente accordo, le Parti interessate tengono debitamente conto dell'esigenza di non compromettere la sicurezza in mare delle persone, della nave e del carico e di non pregiudicare interessi commerciali o giuridici. In particolare, esse devono considerare:
- a i rischi che comporta l'ispezione di una nave in mare, e la possibilità di svolgere questa operazione, in migliori condizioni di sicurezza, nel seguente porto di scalo della nave;
 - b l'esigenza di ridurre al minimo ogni danno alle legittime attività commerciali di una nave;
 - c l'esigenza di evitare che la nave sia indebitamente immobilizzata o ritardata,
 - d l'esigenza di limitare l'impiego della forza al minimo necessario per assicurare l'osservanza delle istruzioni dallo Stato interveniente.
- 2 L'uso di armi da fuoco contro o sulla nave, deve essere segnalato il prima possibile allo Stato di bandiera.
- 3 In caso di decesso o di ferita di ogni persona a bordo della nave, lo Stato di bandiera è avvisato il prima possibile. Le autorità dello Stato interveniente cooperano pienamente con le autorità dello Stato di bandiera, in ogni inchiesta che quest'ultimo potrebbe svolgere sul decesso o sulle ferite in questione.

Sezione 4 - Disposizioni relative all'esercizio della competenza

Articolo 13 - Prove dei reati

- 1 Al fine di consentire allo Stato di bandiera di decidere di esercitare o di non esercitare la sua competenza preferenziale in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, lo Stato interveniente trasmette senza indugio allo Stato di bandiera un breve esposto delle prove relative a qualunque reato, raccolte in seguito alle misure prese secondo l'articolo 9. Lo Stato di bandiera deve accusarne ricevuta immediatamente.
- 2 Se lo Stato interveniente scopre elementi che lo inducono a ritenere la possibilità che reati non pertinenti ai sensi del presente Accordo siano stati commessi o che persone che non sono implicate in reati pertinenti si trovino a bordo della nave, esso lo notifica allo Stato di bandiera. Se del caso, la

Parti in causa si consultano.

3 Le disposizioni del presente Accordo vanno interpretate nel senso di permettere allo Stato interveniente di adottare misure diverse da quelle volte a ricercare ed a perseguire reati pertinenti, ivi compresa la detenzione delle persone, unicamente quando:

a lo Stato di bandiera lo consenta espressamente ; oppure

b tali misure mirano a ricercare ed a perseguire i reati commessi dopo che la persona è stata condotta sul territorio dello Stato interveniente.

Articolo 14 - Esercizio della competenza preferenziale

1 Lo Stato di bandiera che desidera esercitare la sua competenza preferenziale la rivendica secondo le seguenti disposizioni del presente articolo.

2 Esso ne dà notifica allo Stato interveniente il prima possibile ed al più tardi entro quattordici giorni dopo aver ricevuto l'esposto delle prove di cui all'articolo 13. Se lo Stato di bandiera omette di fare ciò, si presume che abbia rinunciato al suo diritto di esercitare la sua competenza preferenziale.

3 Se lo Stato di bandiera notifica allo Stato interveniente che ha intenzione di esercitare la sua competenza preferenziale, è sospeso l'esercizio della competenza dello Stato interveniente salvo ai fini della consegna di persone, di navi, di carichi e di prove in conformità con il presente Accordo.

4 Lo Stato di bandiera trasmette immediatamente il caso alle sue Autorità competenti per i procedimenti giudiziari.

5 Le misure prese dallo Stato interveniente contro la nave e le persone a bordo sono considerate come eseguite nell'ambito della procedura dello Stato di bandiera.

Articolo 15- Consegna di navi, di carichi, di persone e di prove

1 Quando lo Stato di bandiera ha notificato allo Stato interveniente che intende esercitare la sua competenza preferenziale e se lo Stato di bandiera ne fa richiesta, le persone fermate, la nave, il carico e le prove confiscate dovranno essere consegnate a detto Stato in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

2 La richiesta di consegna delle persone fermate deve essere accompagnata - per ciascuna persona - dall'originale o da una copia certificata conforme del mandato di arresto o di altra decisione avente lo stesso effetto, emanata da un'autorità giudiziaria in conformità con la procedura stabilita dalla legislazione dello Stato di bandiera.

- 3 Le Parti si impegnano a fare ogni sforzo affinché la consegna delle persone, delle navi, dei carichi e delle prove abbia luogo il prima possibile.
- 4 Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di privare una persona imprigionata del suo diritto, secondo la legislazione dello Stato interveniente, a sottoporre la sua detenzione ad un Tribunale di detto Stato, in conformità con le procedure stabilite dal suo diritto interno.
- 5 Alternativamente alla richiesta di consegna delle persone fermate o della nave, lo Stato di bandiera può richiedere il loro immediato rilascio. Quando questa richiesta è presentata, lo Stato interveniente deve provvedere immediatamente al rilascio.

Articolo 16 - Pena capitale.

Se il reato per il quale lo Stato di bandiera decide di esercitare la sua competenza preferenziale secondo l'articolo 14 è punibile con la pena capitale secondo le leggi di detto Stato e se per questo stesso reato la pena capitale non è prevista dalla legislazione dello Stato interveniente o non vi è generalmente eseguita, la consegna di ogni persona potrà essere accordata solo a condizione che lo Stato di bandiera fornisca assicurazioni ritenute sufficienti dallo Stato interveniente, che la pena capitale non sarà eseguita.

Sezione 5 - Regole di procedura ed altre disposizioni generali

Articolo 17 - Autorità competenti

- 1 Ciascuna Parte nomina un'autorità incaricata di inviare le richieste formulate ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente Accordo e di rispondervi. Per quanto possibile, ciascuna Parte adotta misure affinché tale autorità possa ricevere le domande e rispondervi ad ogni ora del giorno e della notte.
- 2 Inoltre, le Parti nominano un'autorità centrale responsabile di notificare l'esercizio della competenza preferenziale ai sensi dell'articolo 14 e di effettuare ogni altra comunicazione o notifica in virtù del presente Accordo.
- 3 Ciascuna Parte comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la denominazione e l'indirizzo delle Autorità designate in applicazione del presente articolo nonché ogni altra informazione che agevoli la comunicazione ai sensi del presente Accordo. Ogni modifica del nome, dell'indirizzo o ogni altra informazione concernente queste autorità dovrà essere comunicata al Segretario Generale.

Articolo 18 - Comunicazione tra autorità designate

- 1 Le autorità designate ai sensi dell'articolo 17 comunicano direttamente tra di loro.
- 2 Quando per qualunque motivo, risulti impraticabile comunicare direttamente, le Parti possono convenire di utilizzare le reti di comunicazione dell'OIPC-Interpol o quelle del Consiglio di cooperazione doganale.

Articolo 19 - Forma delle richieste e lingue

- 1 Ogni comunicazione in virtù degli articoli 4 a 16 deve essere formulata per iscritto. E' consentito utilizzare mezzi moderni di telecomunicazione, come il fax.
- 2 Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, non è necessaria la traduzione delle richieste o di di altri documenti o titoli giustificativi.
- 3 Ogni Parte può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facoltà di esigere che le richieste, gli altri documenti ed i titoli giustificativi che le sono pervenuti, siano redatti nella sua lingua o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, o in una tra queste lingue che sarà da lei indicata, oppure accompagnati da una traduzione in detta(e) lingua(e). Ogni Parte può, in questa occasione, dichiarare che è disposta ad accettare traduzioni in ogni altra lingua che indicherà. Le altre Parti possono applicare la regola della reciprocità.

Articolo 20 - Autenticazione e legalizzazione

I documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esenti da ogni adempimento di autenticazione e di legalizzazione.

Articolo 21 - Contenuto della richiesta

Ogni richiesta presentata ai sensi dell'articolo 6 deve contenere:

- a il nome dell'autorità da cui proviene e quello dell'autorità incaricata delle indagini o delle procedure,
- b informazioni dettagliate sulla nave in questione compreso per quanto possibile il nome della nave, la sua descrizione, l'immatricolazione e gli altri dati che specificano la sua nazionalità, nonché la posizione in cui si trova. Tali informazioni devono essere accompagnate da una richiesta in cui si chiede di confermare che la nave possiede la nazionalità della Parte richiesta.
- c informazioni dettagliate sui reati in oggetto, ed i motivi sui quali si basano i sospetti,

d le misure che s'intendono prendere, e l'assicurazione che tali misure sarebbero prese anche se la nave in questione batte bandiera dello Stato interveniente.

Articolo 22 - Informazioni ai proprietari ed ai capitani delle navi

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per informare i proprietari ed i capitani delle navi che battono la sua bandiera che gli Stati Parte al presente Accordo possono essere autorizzati ad ispezionare le navi al di là delle acque territoriali di ogni Parte per i fini specificati nel presente Accordo, e in particolar modo per informarli del loro obbligo di conformarsi alle istruzioni fornite dai servizi ispettivi di uno Stato interveniente investito di questo potere.

Articolo 23 - Utilizzazione limitata

Lo Stato di bandiera può subordinare l'autorizzazione prevista all'articolo 6 alla condizione che le informazioni o gli elementi di prova ottenuti non siano utilizzati o trasmessi dalle autorità dello Stato interveniente ai fini di inchieste o di procedure diverse da quelle relative ai reati pertinenti, senza il suo consenso preliminare.

Articolo 24 - Riservatezza

Le parti interessate debbono, con riserva che ciò non sia contrario ai principi fondamentali del loro diritto interno, tenere riservati tutti i mezzi di prova e le informazioni comunicate da un'altra Parte secondo il presente Accordo, salvo nei casi in cui la divulgazione risulta necessaria per l'applicazione del presente Accordo o ai fini di ogni inchiesta o procedura.

Sezione 6 - Spese e risarcimento danni

Articolo 25 - Spese

1 A meno che le Parti interessate non convengano diversamente, le spese rappresentate per l'attuazione di qualunque misura prevista agli articoli 9 e 10, sono a carico dello Stato interveniente e le spese rappresentate per l'attuazione di qualunque misura in virtù degli articoli 4 e 5 sono di regola a carico della Parte che concede l'assistenza.

2 Nel caso in cui lo Stato di bandiera abbia esercitato la sua competenza preferenziale secondo l'articolo 14, le spese di rientro della nave e le spese di trasporto delle persone sospettate e degli elementi di prova sono a suo carico.

Articolo 26 - Danni ed interessi

- 1 Se, nel corso di azioni intraprese in applicazione degli articoli 9 e 10 di cui sopra, una persona fisica o morale subisce una perdita, un danno o un pregiudizio a seguito di negligenza o altro errore imputabile allo Stato interveniente, quest'ultimo è tenuto alla riparazione.
- 2 Se l'azione è svolta in modo non giustificato rispetto alle disposizioni del presente Accordo, lo Stato interveniente è tenuto a riparare ogni perdita o danno o pregiudizio derivante dall'intervento in questione. Lo Stato interveniente è inoltre tenuto a riparazioni per tale perdita danno o pregiudizio se i sospetti si rivelano non fondati ed a condizione che la nave confiscata, l'armatore o l'equipaggio non abbiano commesso alcun atto che li renda sospetti.
- 3 La responsabilità di ogni danno derivante da un'azione intrapresa secondo l'articolo 4 incombe allo Stato richiedente il quale può chiedere un indennizzo allo Stato richiesto quando il danno deriva da negligenza o da altro errore imputabile a quest'ultimo.

CAPITOLO III- DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 27 - Firma ed entrata in vigore**

- 1 Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno già consentito ad essere Parti alla Convenzione di Vienna. Essi potranno esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Accordo:
 - a sia firmando senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,
 - b sia firmando con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, la firma dovendo essere seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- 2 Gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa .
- 3 Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di tre mesi dopo la data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano dichiarato di consentire ad essere Parti dell'Accordo, in conformità con le disposizioni del paragrafo 1.
- 4 Per ogni Stato firmatario che manifesti successivamente il suo consenso ad essere Parte dell'Accordo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale avrà espresso il suo consenso ad essere Parte dell'Accordo secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 28 - Adesione

- 1 Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato gli Stati contraenti all'accordo, invitare ogni Stato, non membro del Consiglio d'Europa ma che ha espresso il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione di Vienna, ad aderire all'Accordo, mediante una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.
- 2 Per ogni Stato aderente, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 29 - Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori cui si applicherà il suo consenso ad essere vincolato dal presente Accordo.
- 2 Ogni Stato potrà in qualunque altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa estendere il suo consenso ad essere vincolato dal presente Accordo per ogni altro territorio designato nella dichiarazione. L'Accordo entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi, dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Per ogni territorio che è oggetto di una dichiarazione secondo i paragrafi 1 e 2 precedenti, potranno essere designate dalle autorità in attuazione dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2.
- 4 Ogni dichiarazione resa secondo i paragrafi precedenti potrà essere ritirata, riguardo ad ogni territorio designato in detta dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.

Articolo 30 - Relazioni con altre convenzioni ed accordi

- 1 Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Vienna o da convenzioni internazionali multilaterali concernenti questioni particolari.
- 2 Le Parti all'Accordo potranno concludere tra di loro accordi bilaterali o multilaterali su questioni che sono oggetto del presente Accordo al fine di completare o di rafforzare le norme di quest'ultimo o agevolare l'applicazione dei principi sanciti dalla Convenzione di Vienna o dal presente Accordo.

- 3 Quando due o più Parti hanno già concluso un accordo o un trattato su un argomento specificato nel presente Accordo, oppure abbiano stabilito in altro modo la loro relazioni su tale argomento, esse potranno applicare tale accordo o trattato o intesa in luogo del presente Accordo, se facilita la cooperazione internazionale.

Articolo 31 - Riserve

- 1 Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione dichiarare che si avvale di una o più riserve figuranti all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 3 ed all'articolo 34 paragrafo 5. Nessuna altra riserva è ammessa.
- 2 Ogni Stato che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente, può ritirarla in tutto o in parte, indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto alla data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.
- 3 Una Parte che ha formulato una riserva riguardo ad una disposizione del presente Accordo non potrà pretendere che tale disposizione sia applicata da un'altra Parte; se la riserva è parziale o condizionale, la Parte potrà pretendere l'applicazione di tale disposizione solo nella misura in cui essa l'ha accettata.

Articolo 32- Comitato di vigilanza

- 1 Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un Comitato di vigilanza composto da esperti che rappresentano le Parti sarà convocato su richiesta di una delle Parti dell'Accordo, dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 Il Comitato di vigilanza esamina l'attuazione del presente Accordo e propone le misure appropriate per garantire il suo efficace funzionamento.
- 3 Il Comitato di vigilanza può stabilire le proprie regole di procedura.
- 4 Il Comitato di vigilanza può decidere di invitare alle sue riunioni Stati non Parte al presente Accordo nonché organizzazioni o istanze internazionali, a seconda dei casi.
- 5 Ciascuna Parte fa pervenire ogni due anni un rapporto sull'applicazione dell'Accordo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, nella forma e secondo le modalità decise dal Comitato di vigilanza o dal Comitato europeo per le questioni criminali. Il Comitato di vigilanza può decidere che l'informazione fornita o il rapporto stabilito sulla base di tale informazione siano distribuiti alle Parti ed alle organizzazioni ed istanze internazionali che giudica appropriate.

Articolo 33- Emendamenti

- 1 Possono essere proposte da ciascuna Parte emendamenti al presente Accordo ed ogni proposta sarà comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa; agli Stati membri del Consiglio ed a ciascun Stato non membro che ha aderito o che è stato invitato ad aderire al presente Accordo secondo le disposizioni dell'articolo 28.
- 2 Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato europeo per le questioni criminali che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.
- 3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal Comitato europeo per le questioni criminali e può adottare l'emendamento.
- 4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri secondo il par. 3 del presente articolo è comunicato alle Parti per accettazione.
- 5 Ogni emendamento adottato secondo il par. 3 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Articolo 34 - Soluzione delle controversie

- 1 Il Comitato europeo per le questioni criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto informato dell'interpretazione e dell'applicazione del presente Accordo.
- 2 In caso di controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le Parti faranno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia sia negoziale sia con altri mezzi pacifici di loro scelta, sottoponendo eventualmente la controversia al Comitato europeo per le questioni criminali, o ad un Tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, ovvero a mediazione, conciliazione o procedimento giudiziario, di comune accordo tra le Parti interessate.
- 3 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in data successiva, dichiarare mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che per quanto riguarda ogni controversia sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, esso riconosce l'obbligatorietà, senza accordo preliminare e con riserva di reciprocità, di sottoporre la controversia ad arbitrato secondo le procedure stabilite nell'annesso del presente Accordo.
- 4 Ogni controversia che non sia stata risolta ai sensi del paragrafi 2 e 3 di questo articolo è sottoposta, su richiesta di uno qualunque degli Stati Parte alla controversia, alla Corte internazionale di Giustizia per la decisione.

- 5 Ogni Stato potrà, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 4 di detto articolo.
- 6 Ogni Parte che ha reso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 o 5 di questo articolo può in qualunque momento ritirare questa dichiarazione con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 35 - Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare il presente Accordo in qualunque momento, inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.
3. Tuttavia il presente Accordo rimarrà in vigore per quanto concerne ogni azione o procedura basata su richieste o comunicazioni presentate durante il periodo di validità di detto Accordo, per quanto riguarda la Parte che ha denunciato l'Accordo.

Articolo 34- Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato che ha aderito al presente Accordo, nonché al Segretario Generale delle Nazioni Unite:

a ogni firma;

b il deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c il nome di qualunque autorità ed ogni altra informazione comunicata ai sensi dell'articolo 17;

d ogni riserva fatta secondo l'art. 31 paragrafo 1;

e la data di entrata in vigore del presente Accordo secondo i suoi articoli 27 e 28;

f ogni domanda formulata in applicazione dell'art. 32 par. 1 nonché la data di ogni riunione organizzata secondo questo paragrafo;

g ogni dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 5 e 6, dell'art. 19 par. 3 e dell'art. 34 paragrafi 3 e 5;

h ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ail..... in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire a questo Accordo.

Annesso

- 1 La Parte alla controversia che sollecita un arbitrato in applicazione dall'art. 34, par. 3, notifica tale richiesta per iscritto all'altra Parte, nonché le sue motivazioni.
- 2 Le Parti interessate istituiranno un Tribunale arbitrale.
- 3 Il Tribunale arbitrale comprende tre membri. Ciascuna delle parti nomina un arbitro. Le due Parti nominano di comune accordo l'arbitrato incaricato della Presidenza.
- 4 Se questa nomina o designazione di comune accordo non avviene nei quattro mesi che seguono la data alla quale l'arbitrato è stato richiesto, sarà affidata al Segretario Generale del Tribunale la cura di procedere alla nomina o alla designazione necessaria.
- 5 Salvo se le Parti decidono diversamente, il Tribunale stabilirà la sua procedura.
- 6 A meno che le Parti non decidano diversamente, il Tribunale delibera in base alle regole applicabili del diritto internazionale, ed in mancanza di tali regole, *ex aequo et bono*.
- 7 Il Tribunale prende le sue decisioni a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive ed obbligatorie.

€ 4,00



17PDL0027010